

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO TRASFERTE AMMINISTRATORI. REVISIONE. APPROVAZIONE NUOVO TESTO.

Proposta del Sindaco Fassino, del Presidente Porcino e dei Vicepresidenti D'Amico e Cuntrò.

I componenti dell'Amministrazione Comunale effettuano ogni anno diverse trasferte in Italia ed all'estero per adempiere alle proprie funzioni istituzionali e di rappresentanza.

Preso atto che ogni trasferta ha destinazioni, modalità e finalità differenti, è palese l'esigenza di determinare delle norme generali per regolarne lo svolgimento, da applicarsi in accordo con la legislazione vigente.

A tale scopo, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 ottobre 2004 (mecc. 2004 04763/002) era stato approvato il "Regolamento trasferte Amministratori", che forniva un compendio delle molte norme che regolano lo svolgimento di una trasferta, esplicitando ad esempio la definizione di missione, le autorizzazioni necessarie, le spese ammesse a rimborso e le relative condizioni.

Considerate le numerose variazioni intervenute nelle disposizioni di legge nel corso degli ultimi dieci anni, molte delle norme in esso contenute necessitano di adeguamento, in quanto, di fatto, già disapplicate per adeguarsi alle diverse modifiche legislative.

Si è quindi proceduto ad un rigoroso esame del testo, articolo per articolo, lavorando in tre direzioni, secondo criteri di semplificazione ed efficacia:

1. verifica di rispondenza alle disposizioni normative in materia ed alle mutate condizioni di fatto, con conseguente adeguamento;
2. semplificazione ed accorpamento delle disposizioni;
3. maggiore chiarezza e semplicità espressiva.

L'attuale quadro normativo in materia di rimborso di spese per viaggi legati all'esercizio del mandato è il seguente.

L'articolo 84 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche, prevede che "Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con Decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la

Conferenza Stato-città ed Autonomie locali".

Pertanto sono state disapplicate le disposizioni presenti nel regolamento vigente, riguardanti la corresponsione dell'indennità di missione ed i criteri da applicare per determinare la quantificazione del rimborso delle spese sostenute.

La Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), apportando modifiche al comma 1 dell'articolo 84, ha infatti soppresso sia il riferimento alla liquidazione dell'indennità di missione, sia la disposizione riguardante il rimborso di tutte le spese sostenute, introducendo, per le sole spese diverse da quelle di viaggio, un rimborso forfetario onnicomprensivo, nella misura fissata con Decreto Ministeriale, decreto emanato il 12 febbraio 2009.

Il successivo Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha ulteriormente modificato il comma 1 dell'articolo 84 citato, prevedendo che siano rimborsate le spese effettivamente sostenute in misura fissata con apposito Decreto Ministeriale.

A questa ultima modifica si è dato attuazione con l'emanazione del Decreto Ministeriale del 4 agosto 2011, che fissa la misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali, ribadendo il principio secondo cui agli amministratori locali spetta il rimborso delle suddette spese solo se effettivamente sostenute e documentate, ed in misura comunque contenuta nei limiti previsti dal decreto stesso.

Con riferimento alle spese di viaggio ed in particolare a quelle legate all'uso del mezzo proprio in occasione di missioni istituzionali, l'articolo 2 del Decreto Ministeriale su citato specifica che " ... agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni-autonomie locali".

Il contratto richiamato contemplava l'ipotesi di autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio, riconoscendo in tal caso il diritto al rimborso delle "spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni km.". Sulla materia è intervenuto il comma 12 dell'articolo 6 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 il quale, con finalità di contenimento della spesa pubblica, ha abrogato la disposizione contrattuale di cui sopra, congiuntamente con le norme che ne erano a fondamento (articolo 15 della Legge n. 836/1973 ed articolo 8 della Legge n. 417/1978).

La giurisprudenza contabile si è ampiamente soffermata sulla fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 84.

In esito alla abrogazione delle disposizioni contrattuali e delle correlate norme su citate, permanendo tuttavia in vigore l'articolo 9 della Legge n. 417/1978, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti in un primo tempo hanno evidenziato che il sistema normativo risultante a seguito degli interventi legislativi del 2010, consente ancora l'autorizzazione del mezzo proprio del dipendente

finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall'amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per carburante e per pedaggi autostradali.

Successivamente le medesime Sezioni Riunite hanno ritenuto " ... possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con gli interventi legislativi del 2010 e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto."

In sostanza gli enti possono adottare specifici regolamenti che disciplinino la materia, a valere per i casi nei quali non vi sia la possibilità di ricorrere a mezzi pubblici o di proprietà dell'Ente, individuando un criterio di rimborso che tenga conto delle indicazioni risultanti dalla citata deliberazione delle Sezioni riunite 5 aprile 2011, n. 21.

Le considerazioni sopra esposte risultano applicabili anche agli amministratori locali, in virtù del richiamato articolo 2 del D.M. 4 agosto 2011, poiché, per il rimborso delle spese di viaggio, sono destinatari delle stesse limitazioni vigenti per i dirigenti degli enti locali.

Anche per quanto riguarda la fattispecie prevista dal comma 3 dell'articolo 84 del TUEL, che dispone: "Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.", la giurisprudenza contabile si è recentemente espressa (Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per l'Emilia Romagna n. 65/2015, Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Piemonte n. 87/2015), affermando, in conformità al dato letterale della norma, che "il rimborso è dovuto per le sole spese di viaggio ... Sono rimborsabili solo le spese effettive e non anche quelle determinate in modo forfettario.". Pertanto, in caso di utilizzo del mezzo proprio da parte dell'amministratore, ritiene non sia applicabile il rimborso chilometrico pari ad un quinto del costo di un litro di benzina: il criterio dell'effettività della spesa oggetto di rimborso, prescritto dalla norma, esclude infatti ogni forfettizzazione.

Anche per le spese previste dal comma 3, resta valido il principio inerente i criteri di rimborso dei costi sostenuti per l'utilizzo del mezzo proprio che "dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa ... e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto". Il rimborso dei costi effettivi sostenuti per l'utilizzo del mezzo proprio è possibile, laddove ovviamente non sia possibile l'uso dei mezzi pubblici di trasporto.

La regolamentazione è quindi necessaria, oltre che in relazione alle spese di missione, anche in relazione a quelle previste dal comma 3.

In coerenza con le modifiche legislative e con gli orientamenti giurisprudenziali della Corte

dei Conti, si è provveduto a riformulare gli articoli del regolamento per le trasferte degli amministratori. In particolare, si prevede all'articolo 3 che:

"Per l'accesso alla sede dell'Ente, l'Amministratore deve utilizzare prioritariamente i servizi di linea.

Quando sia disponibile un servizio di trasporto pubblico con i mezzi di linea, in caso di utilizzo del mezzo proprio, all'Amministratore spetta il rimborso in misura corrispondente al costo che l'Amministrazione avrebbe sostenuto se fosse stato utilizzato il mezzo pubblico.

Quando i servizi di trasporto pubblico con i mezzi di linea siano assenti, per l'uso del mezzo proprio, all'Amministratore è riconosciuto, come forma di ristoro della spesa per carburante sostenuta, il rimborso nella misura del prezzo della benzina verde, rapportato ai chilometri di strada percorsi, ipotizzando una percorrenza media di 10 Km con un litro di benzina.

Il rimborso della spesa sarà effettuato con riferimento al percorso stradale più breve tra la propria abitazione e la sede istituzionale dell'Ente. ...".

Si propone pertanto di prendere in esame la proposta di approvazione del nuovo testo del "Regolamento trasferte amministratori", revocando quindi la precedente stesura, attualmente vigente.

Si dà atto che, ai sensi dell'articolo 63 comma 2 dello Statuto, il provvedimento non verrà sottoposto alle Circostrizioni per l'acquisizione del parere trattandosi di mero adempimento di legge privo di contenuto discrezionale.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti ...

D E L I B E R A

- 1) di revocare il precedente "Regolamento Trasferte Amministratori", approvato dal Consiglio Comunale in data 11 ottobre 2004 (mecc. 2004 04763/002);
- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente, il nuovo "Regolamento Trasferte Amministratori", allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n.), per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SINDACO

Piero Fassino

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Giovanni Porcino

IL VICEPRESIDENTE VICARIO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Angelo D'Amico

IL VICEPRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Gioacchino Cuntrò

IL SEGRETARIO GENERALE

Mauro Penasso

LA DIRETTRICE
SERVIZIO CENTRALE
CONSIGLIO COMUNALE

Carla Piccolini

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO PROCESSO DELIBERATIVO

Flavio Roux

LA FUNZIONARIA P.O. CON DELEGA
SERVIZIO GIUNTA

Elisabetta Bove

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per. LA DIRETTRICE FINANZIARIA
LA DIRIGENTE DELEGATA
Alessandra Gaidano
